

MODELLO
DI MOTIVAZIONE E DI CLAUSOLE ANTICORRUZIONE
da inserire nell'autorizzazione

OGGETTO: Strada XX Km XX + XX lato XX. Istanza di autorizzazione rinnovo nulla osta per insegna XXX. Dimensioni: XXX cm. Messaggio: XXX in proprietà privata nel territorio del Comune di XX.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE P.O

(...omissis ...)

VISTA la domanda pervenuta in data XXX con Prot. XX, con cui la Ditta XXX con sede in XXX Via XXX Cod. Fisc. / Partita IVA n. XXX, in persona del legale rappresentante, chiede l'autorizzazione per l'installazione di XXX lungo la Strada XXX Km XXX lato XX Dimensioni: XXX cm. Messaggio: XXX, in proprietà privata nel territorio del Comune di XXX;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento avviato con la presentazione della predetta istanza, e a cui sono attribuiti i compiti indicati dalla Legge n. 241/90, è XXX;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", con particolare riferimento al comma 1;

RICHIAMATI gli artt. dal 47 al 59 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

VISTO il vigente Regolamento per l'installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari approvato in data XXX dal Consiglio comunale con deliberazione n. XXX e successive integrazioni e modifiche approvate con deliberazione n. XXX;

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", i cui adempimenti, in tema di prevenzione della corruzione, sono stati recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e nelle Direttive impartite in merito;

VISTO, per quanto concerne la misura di prevenzione della trasparenza, il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che l'impianto pubblicitario da autorizzare ha dimensioni tali da richiedere la valutazione dell'impatto sull'assetto del territorio;

CONSIDERATO che la tutela degli interessi legati all'assetto urbanistico-edilizio deve essere perseguita all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 23, comma 4, del codice della strada, sulla base delle seguenti motivazioni:

- specialità della disciplina di settore e sua esaustività nella tutela dell'interesse urbanistico-edilizio;
- sproporzionalità della pretesa, in aggiunta alla autorizzazione di settore, anche del rilascio del permesso di costruire, posto che si verrebbe a determinare una duplicazione

del sistema autorizzatorio e sanzionatorio non giustificata dall'esigenza, già salvaguardata in base alla disciplina speciale, di tutelare l'interesse al corretto assetto del territorio;

- necessità di garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi, convogliando i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un'attività privata all'interno di un procedimento unitario;

- qualificazione dell'ordinanza di rimozione non come provvedimento "in tema di uso del territorio" ma, per contro, come provvedimento in tema di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica, come indicato anche dalla Suprema Corte " (Cass. Sez. Un.14 gennaio 2009, n. 563);

DATO ATTO che, per quanto sopra, l'attività di installazione di impianti pubblicitari non è soggetta alla normativa in materia edilizia e, comunque, non incide sull'assetto del territorio, con la conseguenza che non si rende necessario il rilascio di apposito permesso a costruire;

RILEVATO che:

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale sono di competenza dell'Area tecnica e, nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sono classificati con il seguente livello di rischio:

XXX (specificare se si tratta di un rischio basso, medio o alto);

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

- il provvedimento finale non rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, fermo restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere comunque alla pubblicazione al fine di implementare il livello di trasparenza e di conseguire il correlato obiettivo strategico;

- sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni;

- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri entro procedurali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. XXX del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. XXX del XXX;

- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. XXX del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

(...omissis ...)